Estratti di ruolo, più chance per i danni subiti

L'impugnazione

Appalti, procedure di crisi, finanziamenti o cessioni: le nuove ipotesi ammesse

La riforma della riscossione, attuata con il Dlgs 110/2024, ha ampliato i casi in cui è ammessa l'impugnazione diretta della cartella di pagamento non notificata. In particolare, oltre ad una migliore definizione delle ipotesi già previste nell'articolo 12, comma4-bis, del Dpr 602/1973, si ne sono aggiunte quelle riferite ai rapporti con gli strumenti del Codice della crisi, ai finanziamenti con il ceto creditizio e alla responsabilità del cessionario d'azienda.

Al riguardo, si ricorda che la questione nasce dall'introduzione del comma 4-bis all'articolo 12, Dpr 602/1973, secondo cui è fatto divieto di impugnare la cartella non notificata di cui si è venuti a conoscenza dalla lettura dell'estratto di ruolo, con tre eccezioni tassative. Queste riguardano l'ipotesi in cui il debitore possa dimostrare la sussistenza degli effetti negativi che ne potrebbero derivare, in via alternativa, in punto di:

- partecipazione ad una procedura di appalto;
- pagamento di somme da un ente pubblico, con conseguente rischio del pignoramento presso terzi in esito alle segnalazioni effettuate ai sensi dell'articolo 48 bis, Dpr 602/1973;
- perdita di un beneficio da parte di una pubblica amministrazione.

Consentenzan.190/2023, la Corte Costituzionale ha rivolto un invito al legislatore a modificare in senso estensivo la disposizione in esame, rilevando alcune criticità dell'impianto originario.

L'invito è stato dunque raccolto con una modificache, da un lato definisce meglio le fattispecie iniziali, dall'altro, nel contempo, integra i casi di ammissibilità dell'impugnazione diretta della cartella non notificata. Si

tratta delle ipotesi in cui il debitore può subire danni per effetto:

- della disciplina dei contratti pubblici, che in realtà prende il posto del precedente riferimento alle sole procedure di appalto;
- della corretta elaborazione ed esecuzione di una delle procedure di composizione della crisi d'impresa;
- della riscossione di somme da parte degli enti pubblici, anche a prescindere dalle segnalazioni qualificate di cui all'articolo 48-bis, Dpr 602/1973;
- della concessione di finanziamenti da parte dei soggetti autorizzati;
- della responsabilità dell'acquirente d'azienda, di cui all'articolo 14, Dlgs 472/1997.

Aquest'ultimo riguardo, il problema può sorgere se il cessionario dell'azienda viene a conoscenza di debiti tributari del cedente che quest'ultimo non ha potuto contestare nei termini, per difetto di notifica, ma in relazione ai quali sorge comunque la coobbligazione del primo.

Alle fattispecie elencate si aggiunge la perdita di benefici nei rapporti

con pubbliche amministrazioni, già contemplata nella formulazione originaria. In proposito, sarebbe interessante stabilire se sia possibile includere in tale ambito anche il divieto di compensazione di crediti nel modello F24, da ultimo potenziato con la legge di Bilancio 2024. Si pensi all'eventualità in cui il contribuente si ritrovi una cartella con addebito di somme maggiori di 100mila euro, mai ricevuta, per effetto della quale viene scartato il modello F24 recante una compensazione di crediti per ricerca e sviluppo. Si ritiene che anche in questa ipotesi l'impugnazione in oggetto debba essere ammessa.

Fatto sta che la nuova elencazione non esaurisce le ipotesi in cui il contribuente possa avere un interesse qualificato all'impugnazione della cartella conosciuta solo con l'estratto di ruolo. Si considerino, solo per fare un esempio, le conseguenze reputazionali che potrebbe avere un pignoramento presso terzi fatto su clienti del debitore.